

L'ORGANO DI CONTROLLO NEGLI ETS

A cura di

Luciano De Angelis


*Membro Commissione Norme di comportamento
dell'organo di controllo degli Ets c/o CNDCEC*

*Direttore scientifico sezione società ed Enti rivista "Terzo
settore non profit e cooperative"*

Dottore commercialista e revisore Legale in Ascoli Piceno

- NOMINA ED INCOMPATIBILITA'
- RETRIBUZIONE
- FUNZIONAMENTO
- RESPONSABILITÀ

ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS (ART. 30) – NUOVE REGOLE



NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

I PARAMETRI PER LE ASSOCIAZIONI (art. 30, c. 2)

Associazione che al termine dell'esercizio registra i seguenti risultati:

| Parametri | Controllo giuridico/amministrativo | |
|--|---------------------------------------|--|
| Totale attivo | <110.000 Euro | Organo di controllo o revisore obbligatorio avendo superato almeno due limiti su tre |
| Totale ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate | <220.000 Euro | |
| Dipendenti | < 5 Dipendenti | |

L'obbligo viene meno qualora per 2 esercizi consecutivi i predetti limiti non vengano superati.


NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

NORMA ETS 1.2 : NOMINA, ACCETTAZIONE E CUMULO DEGLI INCARICHI (CRITERI APPLICATIVI)

- ✓ Nel caso di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di una associazione preesistente, la prima nomina dell'organo avviene sulla base del superamento dei parametri **nei due esercizi antecedenti a quelli in cui l'associazione è iscritta.**
- ✓ In tali casi, **se la nomina dell'organo di controllo non è stata effettuata in precedenza**, gli amministratori devono convocare **l'assemblea per la nomina senza indugio**, tenendo sempre in considerazione (per gli Ets di diritto) i parametri dei due esercizi chiusi antecedentemente all'iscrizione al RUNTS.

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Ultimi due bilanci: Le regole per l'organo di controllo (circolare CNDCEC aprile 2020)



NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

ORGANI DI CONTROLLO NEGLI ETS (ART. 30)

**Organo
monocratico**



- 1) Dottore commercialista (iscritto alla sezione "A")
- 2) Avvocato
- 3) Consulente del lavoro
- 4) Professore universitario in materie economico giuridiche
- 5) Revisore legale

**Organo
collegiale**



Stessa professionalità di cui sopra richiesta ad un membro del collegio.
Altri membri: scelta libera

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza (ex art. 2399 c.c.) a tutti i membri del collegio sindacale

**Organo con
revisione**



Tutti i componenti (o l'unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Norma ETS 1.1. Composizione dell'organo di controllo: Il ruolo e la nomina del presidente. (Criteri applicativi)

Si devono, attribuire al presidente, nei limiti di compatibilità, **le prerogative che il codice civile riconosce al presidente del collegio sindacale** delle società di capitali.


Si ritiene **assolutamente opportuno** che, nel caso di organo pluripersonale, il presidente dell'organo di controllo sia scelto fra i **componenti dotati della professionalità di cui all'art. 2397 c.c.**

Nel caso in cui ciò non avvenga il componente iscritto all'albo dei dottori commercialisti **dovrà valutare con attenzione se accettare o meno l'incarico.**

Le richieste del RUNTS sull'organo di controllo

(art. 8, c. 6, lett n. d.m 106/2020)

Nel caso di istituzione dell'organo di controllo alla domanda di iscrizione dell'ente devono essere allegate



Indipendenza

Norma ETS 1.3. Indipendenza (Criteri applicativi) (1/3)

- Si ritiene che non costituisca causa di ineleggibilità essere associato dell'ETS per il quale si è chiamati ad esercitare attività di controllo, in quanto tale circostanza non configura di per sé una minaccia per l'indipendenza del componente dell'organo di controllo come di seguito definita. **Purtuttavia la nomina in un organo di controllo è incompatibile con l'attività di volontariato nello stesso ente.**
- Una minaccia può ritenersi concreta quando sia fondata, attuale, non eventuale e si manifesti in modo stabile, non temporaneo e non occasionale. **La natura collegiale dell'organo costituisce di per sé un'adeguata misura di salvaguardia** a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l'indipendenza di un componente dell'organo di controllo, ma non dell'organo.

indipendenza

Norma ETS 1.3. Indipendenza (Criteri applicativi) (2/3)

Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l'analisi effettuata nel contesto della previsione normativa contenuta nell'art. 2399 c.c., devono essere considerati i seguenti fattori:

- **la continuità dei rapporti, di consulenza o di prestazione d'opera retribuita** resi dal componente dell'organo di controllo a favore dell'ente o di enti e società da questo direttamente o indirettamente controllati.
- **nel caso dell'organo di controllo monocratico**, oltre all'assistenza e la consulenza professionale continuativa **vanno evitate anche tutte le consulenze di tipo occasionale che possano determinare riesame**, quale organo di controllo, della prestazione eseguita in qualità di consulente o attraverso la propria struttura non essendo ammissibili, in tali contesti, misure di salvaguardia diverse dalle dimissioni;

Norma ETS 1.3. Indipendenza (Criteri applicativi) 3/3

- la possibilità di un'interferenza tra **attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto-riesame)**;
- il difetto del requisito di indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Il rischio di “dipendenza finanziaria” **può sussistere concretamente quando i compensi percepiti dal professionista (o che egli prevede di percepire) dall'ente e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione allo studio associato o società fra professionisti sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l'attività di controllo non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dall'ente stesso (es del consulente dell'ente appartenente allo stesso studio associato o società fra professionisti)**;
- Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente e inevitabilmente la compromissione dell'indipendenza, ma deve indurre il componente dell'organo di controllo a ricercare **tempestivamente un'adeguata misura di salvaguardia che riduca i rischi a un livello accettabile.**

Retribuzione

Norma ETS 1.4. Retribuzione (Criteri applicativi)

- Il riconoscimento di un **equo compenso** è **funzionale al mantenimento dell'indipendenza e a garantire un appropriato impegno professionale** da parte del componente dell'organo di controllo.
- Il compenso annuale dei componenti dell'organo di controllo, se non è stabilito nello statuto, **è determinato dall'assemblea** o da altro organo, in caso di deroga prevista per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, o dall'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, nelle fondazioni all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- Essendo l'attività professionale retribuita, anche in ragione della salvaguardia dell'indipendenza dell'attività svolta, **qualora lo statuto preveda che l'incarico sia eseguito a titolo gratuito, appare opportuno sollecitarne una immediata modifica.**

L'entità del compenso

**Non esistendo:
Nè tariffe professionali nè parametri giudiziali**



Si potrebbe parametrare il compenso :

- 1) alle dimensioni dell'ente
- 2) alla complessità del settore di attività ed all'assetto organizzativo dell'ente
- 3) all'obbligo di vigilare o meno sul bilancio sociale
- 4) al numero dei cda annuali (prevedendo ad esempio oltre al compenso fisso un gettone di presenza per la partecipazione ai cda)

FUNZIONAMENTO E CONTROLLI DELL'ORGANO

Funzionamento dell'organo di controllo

Norma ETS 2.1. Funzionamento del collegio: riunioni virtuali

(Criteri applicativi)

Con riferimento alle riunioni svolte tramite mezzi di telecomunicazione, si ritiene che sia possibile, rifacendosi alle modalità a cui fa riferimento l'art. 2404 c.c., adottare modalità tecniche cioè audioconferenza, videoconferenza o videoscrittura (Chat room).

Resta inteso che, al di fuori di eventi imprevedibili o eccezionali, la modalità in presenza delle riunioni sia da preferire.

Sono modalità che permettono ai componenti dell'organo di controllo di interloquire tra loro in tempo reale:

- **la videoconferenza**, con la quale tutti gli interlocutori si vedono e si parlano;
- **l'audioconferenza**, con la quale gli interlocutori si parlano, ma non si vedono.
- **la chat room**, nella quale gli interlocutori interagiscono attraverso videoscrittura.

Funzionamento dell'organo di controllo

Norma ETS 2.3.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni (Principi)

- L'organo di controllo cura la tenuta del **libro delle adunanze e delle deliberazioni nel quale saranno trascritti i verbali delle riunioni** e sarà dato conto delle attività effettuate e degli accertamenti eseguiti.
- Si ritiene che per la tenuta del libro possano essere osservate le **disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 c.c., ai fini dell'efficacia probatoria per i rapporti inerenti all'esercizio dell'attività.**
- La responsabilità della verbalizzazione è, **nel caso di organo pluripersonale, del presidente** o, nel caso di organo monocratico, dell'unico componente.
- Il Presidente può designare **per la verbalizzazione un componente dell'organo di controllo** previa accettazione dello stesso ed approvazione dell'organo collegiale.

I controlli: art. 30 CTS

CONTROLLI GENERALI (1/2)

I controlli generali sull'attività dell'ente

- ✓ Vigilanza **sull'osservanza della legge e dello statuto** e sul rispetto delle finalità dell'ente
- ✓ Vigilanza sul rispetto dei principi di **corretta amministrazione**
- ✓ Controllo sull'adeguatezza **dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile** e sul suo concreto funzionamento

I controlli: art. 30 CTS

CONTROLLI SPECIFICI 1/2

I controlli specifici sull'attività dell'ETS

- ✓ Controlli sullo svolgimento dell'attività di **interesse generale** (ex art. 5 Cts),
- ✓ Rispetto dell'effettivo perseguimento delle **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** con particolare riguardo alla specificità dell'attività istituzionale svolta dall'ETS ed assenza dello scopo di lucro (art. 5),
- ✓ alle **eventuali attività diverse svolte** (art. 6), alle attività di **raccolta fondi** (art. 7), all'eventuale **destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro** (art. 8) e **devoluzione del patrimonio** (art. 9).

RESPONSABILITÀ (ART. 28)

**Al collegio
sindacale ed al
revisore si
applicano gli
articoli:**



- 1) 2407 c.c. Responsabilità sindaci spa;
- 2) 2392, 2393, 2393-bis c.c. Responsabilità solidale con gli amministratori nei confronti della società;
- 3) 2394 c.c. Responsabilità verso i creditori;
- 4) 2394-bis c.c. Responsabilità concorsuale;
- 5) 2395 c.c. Responsabilità verso soci e terzi;
- 6) Art. 15 d.lgs. 39/2010 Responsabilità revisori

Grazie per l'attenzione